



CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 183 (Codice penale militare di guerra)

Divieto di esecuzione immediata dei colpevoli di reati di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra

Il comandante, che, fuori del caso di pericolo imminente per la sicurezza delle forze armate o per la difesa militare dello Stato, ordina che, senza previo regolare giudizio, sia immediatamente passata per le armi una persona colta in flagranza di spionaggio o di un reato contro le leggi e gli usi della guerra, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.

Versione in vigore dal 6 maggio 1941 secondo Normattiva, non più in vigore dal 24 novembre 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Quarto — Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra
Capo	III — Degli atti illeciti di guerra
Sezione	I — Dell'abuso dei mezzi per nuocere al nemico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-183-divieto-di-esecuzione-immediata-dei-colpevoli-di-reati-di-spionaggio/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it